

INTRODUZIONE

L'evoluzione delle politiche europee per la protezione dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico ha attraversato negli ultimi anni una fase travagliata. Al suo interno si sono infatti alternati momenti di maggiore propensione a fissare in termini vincolanti obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di transizione verso il ricorso massiccio ad energie rinnovabili, a momenti nei quali tale propensione ha dovuto fare i conti con le resistenze opposte da ampie frange del settore produttivo.

Il problema è reso ulteriormente complicato dal fatto, come emerge dallo scritto del Prof. Bollino, che l'Europa è attualmente povera delle materie prime necessarie per implementare le tecnologie verdi (quali, in particolare, le terre rare). In questo contesto, come nota l'illustre economista, «(l)e politiche dell'UE non solo mirano a garantire un approvvigionamento sostenibile e sicuro di terre rare ma cercano anche di posizionare l'Europa come leader nella tecnologia verde e nella produzione sostenibile. La promozione di tecnologie di riciclaggio avanzate e la ricerca di alternative meno dipendenti da queste materie prime sono tra le priorità. Inoltre, l'UE sta investendo significativamente in iniziative di ricerca e sviluppo che possono portare a *breakthrough* tecnologici riducendo la domanda di terre rare o trovando sostituti funzionali».

Questa situazione presenta, d'altro canto, aspetti di particolare problematicità, dal momento che le politiche energetiche sono materia di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri. Come afferma, infatti, Francesco Spera, «(m)entre la maggior parte degli obiettivi e dei target sono stabiliti a livello europeo, il piano *REPowerEU* riconosce che la loro attuazione rientra nelle competenze degli Stati membri». Questo assetto si riflette, d'altro canto, anche nelle relazioni esterne, rispetto alle quali, l'obiettivo di affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo, sconta la

* Professore ordinario di diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Macerata.

** Professore ordinario di diritto internazionale nell'Università degli studi di Macerata.

molteplicità dei rapporti negoziali che spesso vengono condotti dai singoli Stati in maniera autonoma.

In sintesi, una transizione ecologica non può prescindere da un consistente intervento statale: questo, normalmente, avviene attraverso la disciplina degli aiuti di Stato. In questo contesto vanno lette le comunicazioni e le linee guida della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a favore dello sviluppo sostenibile. Certamente, come nota Susanna Quadri, si tratta di atti non vincolanti: ma dato il particolare ruolo della Commissione europea nella conduzione di questa politica, è evidente che siamo in presenza di una particolare compenetrazione tra *hard* (il diritto primario) e *soft law*, nella quale le due tipologie di previsioni si integrano e si completano a vicenda in modo da garantire un efficace funzionamento del sistema.

Naturalmente ciò non esclude che la spinta verso la transizione ecologica debba essere temperata con il rischio di incorrere in un deficit di competitività dell'industria europea. Le politiche europee sono infatti anche mosse dalla preoccupazione per la sostenibilità in termini economici e di competitività di una transizione eccessivamente brusca, che avrebbe finito con l'imporre oneri difficilmente sostenibili per imprese e cittadini. Ciò è reso particolarmente chiaro nel contributo di Gianfranco Tamburelli, nel quale si prendono le mosse dall'esperienza della prima presidenza von der Leyen della Commissione europea, segnata dall'adozione del *Green Deal* europeo, con la fissazione di obiettivi stringenti di decarbonizzazione dell'economia. In questo quadro rientrano iniziative quali la trasformazione del parco autoveicoli dalla propulsione termica a quella elettrica, la promozione di tecnologie *green* volte a contenere il fabbisogno energetico degli edifici, e l'eliminazione del ricorso a pesticidi in agricoltura. A questa è seguita una fase in qualche misura di ripensamento, sperimentata nella seconda presidenza, attualmente in corso. In quest'ultima, secondo quanto già si notava, si sono formati consistenti movimenti di opinione all'interno di diversi Stati membri, tra i quali l'Italia, nei quali si sono sottolineate le conseguenze avverse sul piano economico e sociale suscettibili di scaturire da una troppo drastica attuazione delle misure previste, e si è richiamata l'attenzione sulla diversità delle condizioni esistenti nei diversi Paesi membri quanto alle modalità di produzione energetica, allo stato del patrimonio immobiliare e alle infrastrutture esistenti sul piano dei trasporti. Tutto questo ha determinato un tendenziale spostamento dell'attenzione sul piano della competitività. In questa nuova prospettiva si colloca il cosiddetto pacchetto "*Omnibus*", volto a inquadrare il perseguimento degli obiettivi del *Green Deal* euro-

peo all'interno di un contesto complessivo di semplificazione dell'azione dell'Unione, tale da non compromettere la competitività delle imprese operanti negli Stati membri, con la conseguente dilazione delle scadenze fissate per il perseguimento di diversi obiettivi rientranti nel *Green Deal* europeo. Ciò ha determinato in sostanza, se non una vera e propria marcia indietro su molti punti, quantomeno un ripensamento su tempistiche e priorità, in parte innegabilmente indotto anche da mutamenti negli orientamenti politici interni negli Stati membri nonché dalla pressione derivante da uno scenario internazionale in rapida e poco rassicurante evoluzione.

Le alterne vicende di accelerazione e di rallentamento riscontratesi negli ultimi anni nell'evoluzione delle politiche ambientali europee devono del resto situarsi nel più vasto quadro dell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente, come viene evidenziato nel contributo di Francesca Perrini. Al suo interno si ripercorrono le tappe di questa evoluzione, dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici al Protocollo di Kyoto, il quale, nell'ambire a fissare obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni clima-alteranti entro una tabella di marcia temporale prefissata, si è urtato ai medesimi ostacoli con i quali si sono dovute confrontare diverse delle iniziative rientranti nel *Green Deal* europeo che si sono sopra ricordate. Ciò ha determinato la decisione di diversi paesi aventi un impatto significativo, per dimensioni e sviluppo industriale, come gli Stati Uniti, di non divenirne parte, oppure, come nel caso del Canada, di recedere dal Protocollo. Un più cauto bilanciamento del perseguimento degli obiettivi di protezione dell'ambiente e, in particolare, di lotta al cambiamento climatico con la considerazione che è inevitabilmente dovuta per le diverse sensibilità nazionali si è avuto con l'Accordo di Parigi, il quale ha potuto ottenere un più vasto consenso proprio per via della ben più sensibile flessibilità che ne caratterizza l'approccio. L'Accordo si basa, infatti, non già su impegni in termini di riduzione delle emissioni clima-alteranti fissati in modo tassativo, bensì su impegni da prendersi liberamente da parte degli Stati partecipanti in termini di contributo che ciascuno di essi intende assumersi al conseguimento dell'obiettivo della riduzione dell'aumento delle temperature in rapporto al periodo pre-industriale, mediante la riduzione dell'emissione di gas a effetto serra nell'atmosfera. Lo strumento, per un verso, si è rivelato suscettibile di un maggiore successo per via della sua più ampia duttilità, segnalandosi, tra l'altro, per il superamento della discutibile distinzione presente all'interno del Protocollo di Kyoto tra Stati industrializzati e Stati non rientranti in tale categoria. Per altro verso, proprio in virtù della flessibilità del mec-

canismo contemplato, esso si è rivelato eccessivamente esposto alle alterne vicende delle politiche nazionali nei singoli Stati parte. Inevitabilmente, come già evidenziato da Gianfranco Tamburelli nel suo contributo, all'iniziale ruolo propulsivo dell'Unione europea quale parte dell'Accordo di Parigi accanto ai propri Stati membri hanno fatto seguito, nei tempi più recenti, oscillazioni dovute al calo del consenso, particolarmente da parte dei paesi membri più deboli, per politiche suscettibili di avere ricadute finanziarie significative sulle economie nazionali.

Queste oscillazioni si riflettono anche all'interno dell'ambiziosa *European Climate Law* (ECL) o Legge europea sul clima, in realtà regolamento (UE) 2021/1119, che istituisce il quadro per la neutralità climatica, esaminato nel contributo di Andrea Crescenzi. Come osservato dall'autore, il regolamento, per un verso, appare sicuramente ambizioso nel porre l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica da parte dell'Unione entro il 2050 e di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990 entro il 2030. Per altro verso, appare riflettere in maniera sensibile le incertezze e la riluttanza di molti paesi membri a prendere impegni troppo stringenti in questa direzione. Il regolamento, infatti, non specifica il tipo di interventi che gli Stati membri dovranno adottare nella direzione fissata, e, in apparente contraddizione con la natura propria dello strumento giuridico prescelto, si limita a fissare un quadro di riferimento all'interno del quale l'azione degli Stati membri si dovrà sviluppare, richiamando all'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'efficacia in termini di costi nel raggiungimento degli obiettivi indicati. La principale criticità insita nell'approccio prudente che è proprio del regolamento in esame appare costituita dalla limitata incisività del meccanismo previsto per assicurare il passaggio dall'obiettivo intermedio al 2030 all'obiettivo finale del 2050. Questo è basato sull'adozione da parte della Commissione europea di un bilancio indicativo delle emissioni di gas serra per il ventennio 2030-2050, senza espressamente indicare tra i principi guida dell'azione della Commissione europea al riguardo l'equità, tanto sul piano internazionale quanto a livello intergenerazionale. Il meccanismo di monitoraggio del perseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento appare apprezzabile nello sforzo di istituire un sistema di *governance* multilivello, che inserisce l'Unione, a mezzo della Commissione europea, quale livello intermedio tra gli organismi di carattere multilaterale e il livello statale. Nondimeno, esso rimane silente quanto ai criteri in base ai quali dovrà valutarsi l'adequatezza dell'azione intrapresa dai singoli Stati membri per perseguire gli obiettivi fissati.

Una non piena corrispondenza tra importanza degli obiettivi perseguiti e adeguatezza dei mezzi prescelti appare doversi riscontrare anche nell'analisi di alcuni strumenti nei quali si concretizza la dimensione esterna della politica europea in materia ambientale, con particolare riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) istituito dal regolamento (UE) 2023/956, esaminato sotto diversi profili nei contributi di Flavia Zorzi Giustiniani e di Massimiliano Montini. Il meccanismo in questione persegue un fine che può dirsi coerente col più generale obiettivo di assicurare che l'azione posta in essere dall'Unione europea al proprio interno per perseguire gli obiettivi di protezione dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico non sia frustrata dalle politiche non altrettanto rispettose dell'ambiente poste in essere dagli Stati terzi. Ciò nella misura in cui queste possano avere un impatto negativo sul mercato interno dell'Unione, nello specifico in termini di importazione di prodotti a maggiore intensità di carbonio. Il meccanismo, che si propone sostanzialmente di esternalizzare il sistema realizzato all'interno dell'Unione con l'ETS (*Emissions Trading System*) presenta nondimeno criticità di diverso ordine. Per un verso, con riguardo alla sua compatibilità con i principi ispiratori del diritto internazionale dell'ambiente e, per altro verso, con riguardo alla sua compatibilità col diritto del commercio internazionale, e in modo particolare col regime del GATT 1994, per gli effetti di indole protezionistica che, secondo quanto rilevato da alcuni importanti paesi terzi come Brasile, Cina, India e Sudafrica, può rivelarsi suscettibile di produrre.

Sotto il primo profilo, nel contributo di Flavia Zorzi Giustiniani si evidenzia la dubbia riconciliabilità del meccanismo in questione col principio delle responsabilità comuni ma differenziate, che si pone come caposaldo della disciplina convenzionale in materia ambientale sviluppatasi sulla scia della Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992. Il profilo di frizione rilevato si pone in particolare con la soluzione accolta nell'Accordo di Parigi, basata su contributi volontari da parte degli Stati partecipanti, ciò che pare ostare all'idea che i singoli Stati possano essere obbligati ad adottare specifiche misure di mitigazione e, conseguentemente, alla possibilità di sanzionare in qualche modo la loro mancata adozione. Sotto il secondo profilo, nel medesimo contributo l'autrice si sofferma dapprima sull'identificazione delle norme del GATT con le quali il meccanismo in questione rischia di porsi in contrasto, venendo particolarmente in considerazione al riguardo il principio del trattamento nazionale, con specifico riferimento all'art. III.4 dell'Accordo, che vieta di sottoporre i prodotti importati dal territorio di qualsiasi Par-

te contraente ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili di origine nazionale, ponendosi in proposito una questione di determinazione del rapporto di similarità intercorrente tra prodotti omologhi che siano rispettivamente ad alta e a bassa intensità di carbonio, nonché, ove il meccanismo in questione appaia suscettibile di qualificarsi come una misura di carattere tariffario, l'art. I del GATT, relativo al principio del trattamento della nazione più favorita. L'indagine si sofferma quindi sulla giustificabilità delle misure in questione nel quadro delle eccezioni generali a tutela di valori non commerciali, di cui all'art. XX del GATT. Vengono specificamente in considerazione le eccezioni di cui alla lettera b), relativa a misure che si rivelino necessarie per la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali, e alla lettera g), riferita alla conservazione di risorse naturali esauribili. L'autrice ripercorre l'*iter* argomentativo seguito nella giurisprudenza pertinente dell'Organo d'appello per la valutazione relativa all'invocabilità di tali eccezioni.

Nel contributo di Massimiliano Montini l'analisi si sofferma, invece, in un'ottica che potrebbe dirsi più strettamente di diritto dell'Unione europea, sul carattere di extraterritorialità che il meccanismo in questione è suscettibile di presentare, ripercorrendo l'ampia indagine svoltasi in dottrina sui diversi termini nei quali il carattere in questione si viene a manifestare nei diversi settori. Tra questi spiccano la disciplina della concorrenza, la tutela dei dati personali e i servizi dei mercati digitali. Si tratta di settori nei quali l'Unione europea, al fine di assicurare una realizzazione maggiormente effettiva delle finalità materiali delle proprie politiche, si è trovata a dover regolare la condotta di attori non stabiliti all'interno del territorio dell'Unione, nella misura in cui essa sia suscettibile di incidere sul modo in cui le singole politiche trovano attuazione all'interno dell'Unione stessa. L'autore distingue in proposito opportunamente le ipotesi in cui, come appare essere il caso in relazione al meccanismo in questione, più che di una reale extraterritorialità, si è in presenza di un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della misura in questione, basata sulla teoria degli effetti che la condotta disciplinata produce. Questa ipotesi deve essere tenuta distinta dai casi in cui si è invece in presenza di una tendenza ad esternalizzare indirettamente gli effetti delle politiche dell'Unione europea in una data materia, nei termini del fenomeno che è stato efficacemente definito in dottrina come *Brussels effect*. Questo consiste nell'imporre, in via di fatto, le opzioni legislative accolte dall'Unione quale modello al quale per un verso i paesi terzi, e per altro verso gli operatori economici che in tali paesi sono stabiliti, si trova-

no materialmente ad essere indotti a conformarsi, mediante l'adozione di proprie regole, ovvero tramite l'adeguamento dei propri *standards* produttivi aziendali, al fine di non restare esclusi dal mercato europeo come potenziale sbocco delle proprie politiche produttive.

In questo quadro più generale l'autore colloca l'indagine riferita più specificamente al sistema EU ETS e al meccanismo CBAM, già oggetto del parallelo contributo di Flavia Zorzi Giustiniani, soffermandosi in particolare sugli strumenti mediante i quali il sistema risultante dall'effetto combinato delle due misure, che incidono la prima sui processi produttivi e la seconda sui prodotti che di quei processi sono il risultato, viene esteso anche a Stati terzi e alle imprese che in essi operano. Vengono in rilievo per un verso i paesi membri dello Spazio economico europeo e per altro verso quei paesi, specificamente la Svizzera, coi quali esista un accordo c.d. di *linking*. Sotto il profilo della compatibilità del CBAM con la disciplina multilaterale del commercio internazionale, l'autore si sofferma sul meccanismo di esenzione contemplato dal regolamento istitutivo del meccanismo. Questo consente un opportuno riequilibrio del sistema, in presenza di contributi già versati nel paese d'origine dei prodotti importati, pur presentando la potenziale criticità di conferire alla Commissione europea un ruolo dominante nell'applicazione del meccanismo. Per i termini nei quali il meccanismo CBAM è concepito ed opera, esso appare manifestare in termini piuttosto evidenti la volontà dell'Unione di farsi attore trainante della politica ambientale su scala globale. Ciò si concretizza, per un verso, nell'adozione di strumenti giuridici formali e, per altro verso, nell'influenza che gli *standards* fatti propri dall'Unione possono esercitare, in considerazione della rilevanza del suo mercato, nel senso di promuovere l'adozione di livelli più elevati di tutela ambientale a livello mondiale.

Sempre nella prospettiva dell'azione esterna rientra poi il regolamento per la lotta contro la deforestazione (regolamento 2023/1115 sul commercio di materie prime e prodotti associati alla deforestazione). La finalità del legislatore europeo è infatti quella di vietare il commercio di prodotti ottenuti su terreni oggetto di deforestazione. Come nota Saverio Di Benedetto «il Regolamento prevede una disciplina unilaterale di carattere commerciale – che riguarda determinate merci in entrata e in uscita nel/dal territorio doganale dell'Unione Europea – volta a disincentivare il disboscamento di nuove aree forestali attraverso la restrizione al commercio di prodotti originari di tali aree. A tal fine, è stato predisposto un complesso meccanismo normativo riguardo a sette prodotti, e ai loro derivati, collegati alla deforestazione a livello mondiale, vietando in deter-

minate circostanze la loro “messa a disposizione” ed “esportazione” nel e dal territorio dell’UE». In tale contesto, il legislatore europeo mira ad imporre una serie di obblighi procedurali per evitare il commercio di beni e prodotti che siano stati coltivati o allevati su terreni oggetto di deforestazione. In questo contesto, ben si spiega, nell’ottica della finalità perseguita, la volontà del legislatore di conseguire una sorta di efficacia extraterritoriale della propria normativa.

La strategia dell’Unione europea per la transizione ecologica non si limita, tuttavia, all’adozione di strumenti di contenimento delle emissioni climalteranti. Il legislatore sovranazionale, infatti, muove da presupposto secondo cui un’efficace politica ambientale possa essere perseguita attraverso una pluralità di strumenti, che non si limitano solo a contenere le emissioni antropiche nel futuro, ma si estendano anche a riparare i danni fatti nel passato. In questo contesto, devono inquadrarsi le letture di Nicola Colacino e di Fabio Raspadori.

La prima di queste ha ad oggetto il regolamento UE 2024/1991 (la c.d. *Nature Restoration Law*). Come nota l’Autore, tuttavia, si tratta di un atto di natura regolamentare, ma che, per funzionare concretamente, richiede un intervento fattivo da parte degli Stati membri, i quali devono individuare le zone oggetto di ripristino e calibrare gli interventi in tal senso. Del pari, la spinta verso un’economia circolare, come nota Fabio Raspadori, mira a ridurre l’impatto climatico connesso alla progettazione e alla produzione di manufatti nuovi. In questo contesto, una politica orientata al riciclo e al riutilizzo dei prodotti avrebbe un notevole impatto sul piano della riduzione delle emissioni climalteranti, anche se, come nota l’Autore, l’attuazione normativa procede a rilento: forse perché la stessa sconta l’esigenza di non pregiudicare l’industria manifatturiera, che costituisce tuttora un’asse portante di alcuni paesi membri.

Negli ultimi contributo del volume (quelli, nella specie, del Prof. Mario Carta e della dott.sa Alice Ficari) si esamina una problematica molto sensibile, in termini che trascendono i limiti della protezione dell’ambiente, posta dal cambiamento climatico. Essa è costituita dai fenomeni migratori indotti dall’aggravarsi in modo intollerabile delle alterazioni delle condizioni climatiche in diverse parti del mondo, con particolare riferimento, per un verso, alle regioni desertiche già ordinariamente esposte a temperature molto elevate e a carenza di precipitazioni, e, per altro verso, a paesi insulari in ambienti oceanici, esposti alle minacce derivanti dall’innalzamento dei livelli dei mari indotto dall’aumento delle temperature con conseguente più accelerato scioglimento dei ghiacci nelle regioni polari. Nello scritto del prof. Carta si sottolinea come il quadro

giuridico attualmente offerto dagli strumenti internazionali a vocazione universale esistenti in relazione ai fenomeni migratori difficilmente si preste a regolare l'ipotesi in esame, osservando come, in particolare, non possa assimilarsi la posizione giuridica di coloro che si trovano costretti ad abbandonare il proprio paese per ragioni ambientali a quella dei rifugiati come definiti nella Convenzione di Ginevra del 1951. Questa, come è noto, presuppone una situazione di persecuzione per motivi personali, etnici, politici o religiosi che non è chiaramente configurabile nel ben diverso caso in esame. Per quanto negli ultimi anni si sia riscontrata un'attenzione crescente per il fenomeno anche in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, finora le dichiarazioni ed altri strumenti di *soft law* adottati al riguardo non sono stati seguiti dall'adozione di alcuno strumento giuridico vincolante avente una vocazione universale.

A livello regionale, forse comprensibilmente, si riscontra un'attenzione maggiormente marcata per il fenomeno in quei contesti nei quali la problematica delle conseguenze avverse dei cambiamenti climatici sull'abitabilità dei territori è più fortemente sentita, come nel caso dell'area del Pacifico. In questa, gli effetti nefasti dell'innalzamento dei livelli dei mari indotti dal cambiamento climatico sono più immediatamente percepibili, traducendosi in una serie di dichiarazioni adottate in seno al *Pacific Islands Forum* e anche nell'adozione di specifiche disposizioni all'interno di accordi bilaterali, come nel caso dell'accordo di Unione *Falepili* tra Australia e Tuvalu del 2023. Nel contesto dell'Unione europea, invece, per un verso, si nota la tendenza ad attribuire un rilievo crescente alla problematica sul piano delle dichiarazioni di carattere essenzialmente politico adottate dalle istituzioni, e così pure nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione. Viene in considerazione in particolare l'accordo di partenariato con i paesi ACP, noto come accordo di Samoa, nel quale è posto a carico delle parti l'obbligo di prendere misure per fare fronte alle esigenze degli sfollati per motivi climatici e di adottare misure di mitigazione delle calamità naturali e degli effetti avversi dei cambiamenti climatici. Per altro verso, non si può non rilevare il silenzio degli strumenti giuridici vincolanti in materia di immigrazione ed asilo. In questi ultimi, il fenomeno in esame non trova spazio, dal momento che anche negli atti legislativi adottati nel 2024 nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo, con particolare riguardo al nuovo regolamento 2024/1347 sulle qualifiche di protezione che sostituisce la direttiva qualifiche del 2011, la situazione dei migranti ambientali non appare ricevere specifica collocazione. Restano inalterati, infatti, tanto i presupposti per la concessione dello *status* di rifugiato, ripresi dalla Convenzione di Ginevra, quanto i presup-

posti per la concessione della protezione sussidiaria, con particolare riferimento alla nozione di “danno grave”, che rimane ancorata ad una caratterizzazione politica della minaccia alla quale il richiedente si troverebbe esposto nel proprio paese d’origine. Come rilevato dall’autore, scarsamente configurabili nella situazione in esame appaiono anche i presupposti contemplati dalla direttiva 2001/55 al fine della concessione della protezione temporanea, la cui attivazione, peraltro, richiede l’adozione di una decisione *ad hoc* ad opera del Consiglio, come è notoriamente avvenuto nel caso della guerra in Ucraina. L’autore conclude la propria indagine osservando come un impulso importante verso l’adozione di un quadro giuridico più compiuto con riferimento alla protezione dei diritti dei migranti climatici possa giungere dagli strumenti relativi alla protezione internazionale dei diritti umani, nel contesto dei quali e, più ancora, della giurisprudenza dei relativi organi giurisdizionali di tutela, si riconosce l’importanza della tutela del diritto degli individui a vivere in un ambiente sano.

Nel lavoro della dottoressa Ficari, viceversa, vengono esaminati gli sviluppi della giurisprudenza interna ed internazionale sugli obblighi climatici, i quali si sono sempre più indirizzati verso l’attribuzione agli Stati di veri e propri obblighi di *due diligence*: v. ad esempio in questo senso i pareri resi dal Tribunale internazionale per il diritto del mare, della Corte internazionale di giustizia e, infine, il parere della Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Come dimostra questa serie alquanto eterogenea di opinioni e arresti giudiziari il diritto internazionale si deve evolvere nel senso di enucleare veri e propri obblighi positivi in capo agli Stati di accogliere gli individui e le persone che, a causa del cambiamento climatico, non possono più abitare nei paesi di provenienza. In altri termini, il diritto internazionale deve svilupparsi nel senso di ricomprendere nelle misure di adattamento anche l’onere di assistenza delle popolazioni che, a causa dei mutamenti intervenuti nel clima e nell’ambiente circostante, non possono più fruire del pieno godimento dei diritti dell’uomo nei paesi di provenienza, perché i fenomeni sono stati di così ampia portata da distruggere case, erodere coste e rendere problematico l’accesso al cibo.